

Verbale assemblea straordinaria



Il giorno 28 ottobre 2011 alle ore 20,30 presso la sede legale della Associazione di Volontariato ICARO O.N.L.U.S., si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci.

Assume la presidenza il Sig. Luca Savardi Danesi, in qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato ICARO O.N.L.U.S., il quale, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante raccomandata a mano datata 07 ottobre 2011, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, e che sono presenti numero 5 soci su numero 5 soci iscritti, dichiara che la stessa deve ritenersi regolarmente costituita in prima convocazione nel rispetto dello statuto sociale.

Il Presidente, presa la parola espone il seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento statuto Associazione di Volontariato ICARO O.N.L.U.S. in conformità a quanto previsto dagli art 5/6/7/8 delle norme federali della F.I.P.I.C (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina);
2. Adeguamento statuto Associazione di Volontariato ICARO O.N.L.U.S. in conformità a quanto previsto articolo 90 legge 289/2002 in materia di associazione sportive dilettantistiche;
3. Varie ed eventuali.

Dopo un'ampia analisi in argomento al punto 1. del citato ordine del giorno, il Presidente comunica all'Assemblea dei soci che l'Associazione di Volontariato ICARO O.N.L.U.S. agisce nel rispetto degli art 5/6/7/8 delle norme federali della F.I.P.I.C (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) come contemplato dallo stesso statuto sociale. Esaurito quanto previsto dal punto 1. si procede con la discussione atta ad integrare la ragione sociale, dell'Associazione di Volontariato ICARO O.N.L.U.S., in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della legge 289/2002 con la dicitura "Associazione Sportiva Dilettantistica". Al termine della discussione, L'Assemblea con voto unanime, delibera di approvare la nuova ragione sociale "ICARO O.N.L.U.S Associazione Sportiva Dilettantistica e di Volontariato." la quale viene inserita nel nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Carlo Savardi Danesi

Registrate a CHIARI
il 31/10/2011
al n. 5319 serie 3
esatti € 172,86

Il Presidente

Luca Savardi Danesi

IL DIRETTORE

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROV.LE
IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Michele Calabrese

31/10/2011
5319 3

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROV.LE
IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Michele Calabrese



STATUTO

Articolo 1 Costituzione e Statuto

E' costituita l'associazione denominata "ICARO ONLUS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI VOLONTARIATO", per brevità di seguito denominata "ASSOCIAZIONE" che avrà durata illimitata ed è disciplinata dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede in Rovato (BS) in Via del Maglio n. 18.

Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2 Oggetto e scopo

L'ASSOCIAZIONE si ispira ai principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in essa agisce ai sensi e per gli effetti della legge n. 266/1991, della Legge Regionale n. 22/1993, del D. Lgs. n. 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'ASSOCIAZIONE opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto e si propone di avvicinare i disabili allo sport, sia a scopo ludico che agonistica, promuovendone e favorendone la diffusione su tutto il territorio nazionale ed in particolare nella provincia di Brescia.

L'ASSOCIAZIONE favorendo l'avvicinamento allo sport alle diverse disabilità come momento di educazione fisica e morale intende promuovere l'integrazione del disabile in campo sociale, sportivo, culturale e lavorativo.

A tal fine intende altresì attivare collaborazioni effettive con altre associazioni ed, enti pubblici e privati, che concorrono al raggiungimento dei propri fini. Intende rivolgersi alle istituzioni scolastiche, alle associazioni giovanili, per far conoscere la propria attività, per sensibilizzare i giovani ai temi della disabilità, della solidarietà, dell'integrazione.

Essa intende, altresì, porre in essere ogni altra attività idonea a favorire una piena integrazione sociale del disabile nella società, ivi compresa l'attività didattica.

A tal fine l'ASSOCIAZIONE intende attivare collaborazioni effettive con altre associazioni, enti pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità dell'ASSOCIAZIONE potrà istituire sezioni periferiche. L'ASSOCIAZIONE non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni e/o dell'Ente di Promozione e/o della Disciplina associata cui l'associazione andrà ad affiliarsi.

Articolo 3 Ammissione

Sono aderenti all'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità della stessa e si impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa che fosse stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'ASSOCIAZIONE deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e si impegna ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

La validità della qualifica di socio viene efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, si riserva di provvedere in ordine all'eventuale rigetto. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.

Per i richiedenti che non abbiano raggiunto la maggiore età, la domanda d'ammissione deve essere firmata dal padre o da chi ne fa le veci.

Articolo 4 Adesione

L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'ASSOCIAZIONE comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto di voto in assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa, tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario i fini del perseguimento degli scopi dell'ASSOCIAZIONE, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'ASSOCIAZIONE SSD stessa. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

I soci non possono stipulare con l'ASSOCIAZIONE alcun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L'ASSOCIAZIONE può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L'ASSOCIAZIONE può inoltre avvalersi di collaboratori occasionali e coordinati continuativi esterni stipulando con loro contratti di assicurazione a norma di legge.

I soci possono essere:

a) Soci Fondatori: titolo onorario che spetta agli artefici della nascita dell'Associazione e che sono intervenuti alla stesura dell'Atto Costitutivo.

B) Soci Ordinari: coloro che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

c) **Soci Benemeriti/Sostenitori:** coloro che l'Assemblea ritiene abbiano operato nell'interesse dell'Associazione in modo apprezzabile e determinante.

d) **Soci Onorari:** coloro ai quali l'Associazione debba particolare riconoscenza. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

e) **Soci atleti.**

Potranno essere soci anche i minori.

In tal caso i diritti/doveri dei soci saranno esercitati da chi ne ha la patria potestà.

Articolo 5

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 6

Recesso

Chiunque aderisca all'ASSOCIAZIONE può, in qualsiasi momento, comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; nessun onere deriva al socio dall'esercizio del suo diritto di recesso.

Articolo 7

Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'ASSOCIAZIONE può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 12 del presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal 30° giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condividesse le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Consiglio stesso.

Articolo 8

Organi dell' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- a) L'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente;

- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei revisori dei conti;
- g) il Collegio dei Proviviri
- g) il Comitato di Coordinamento delle Sezioni (organo consultivo).

Tutte le cariche sono elettive e onorarie e durano anni 4.

Articolo 9

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti maggiorenni all'ASSOCIAZIONE ed è l'organo sovrano della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza da un socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 10

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte l'anno; entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 15 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'assemblea dei soci è convocata oltre che con affissione dell'avviso alla bacheca della sede, anche con invito scritto o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare gli associati. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima, sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'ASSOCIAZIONE, nonché ai revisori dei conti, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 11

Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a)Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e delle altre cariche;
- b)delibera su istanza del Consiglio Direttivo la costituzione di sezione;
- c)delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'ASSOCIAZIONE;
- d)delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- e)approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'ASSOCIAZIONE;
- f)approva il regolamento interno che disciplina il funzionamento dell'attività delle sezioni;
- g)delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ASSOCIAZIONE stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

h) Delibera lo scioglimento la liquidazione dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 12

Validità dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa se prevista. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega, da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati nel secondo comma. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; ogni socio ha diritto ad un voto. Le delibere assembleari di modifica dello Statuto sono adottate dall'Assemblea a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. Lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE deliberato a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea si è prima sia in seconda convocazione.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo

L'ASSOCIAZIONE amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, per la durata di tre anni.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea utile.

Il Consiglio nomina, nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sarà redatto, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci e alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali regolamenti per il



funzionamento organizzativo dell'ASSOCIAZIONE, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo rimesso altresì il compito di proporre all'Assemblea lo apertura di sezioni territoriali. E compito del Consiglio provvedere alla gestione all'eventuale redistribuzione dei fondi raccolti dalle sezioni e diretti a finanziare la necessità delle stesse.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 14

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'ASSOCIAZIONE è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tre propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'ASSOCIAZIONE nei confronti dei terzi e di giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dall'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ASSOCIAZIONE.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un membro del Consiglio Direttivo. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo solo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'ASSOCIAZIONE, verifica all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 15

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito

all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Vicepresidente svolge anche le funzioni di Tesoriere.

Articolo 16

Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione dell'attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione nonché dei libri degli aderenti.

Il Segretario svolge altresì la funzione di coordinatore delle sezioni presiedendo il comitato di coordinamento delle sezioni rappresentando lo stesso in Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina di tre revisori dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno i componenti del collegio durano in carica quattro anni.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo.

Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'ASSOCIAZIONE dei relativi eventuali libri, danno pareri sui bilanci.

Articolo 18

Il Comitato di Coordinamento delle Sezioni (Organo Consuntivo)

È costituito un Comitato di Coordinamento delle Sezioni, presieduto dal segretario dell'ASSOCIAZIONE, con il compito di fornire un parere consultivo al Consiglio Direttivo in ordine all'approntamento delle campagne di sensibilizzazione, alla gestione dei fondi e in generale all'espletamento di tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE intende perseguire per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Sono membri del comitato tutti presidenti delle sezioni o loro delegati l'organizzazione e le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Articolo 19

Le sezioni

L'ASSOCIAZIONE può, su istanza del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea, costituire proprie sezioni in comuni diversi. La vita dell'associazione è disciplinata da apposito regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo è approvato dall'Assemblea.

Le sezioni, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, possono stipulare convenzioni con gli enti locali del territorio.

Articolo 20

Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- a) mobili ed immobili che diverrà di proprietà dell'ASSOCIAZIONE;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'ASSOCIAZIONE sono costituite da:

- a) quote associative se deliberate;
- b) ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerta di beni e servizi di modico valore;
 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di finalità sociali:
 - contributi da privati;
 - contributi da enti pubblici e da enti privati;
 - attività produttive e commerciali marginali;
 - ogni altro tipo di entrata strumentale al conseguimento delle finalità dell'associazione

Tutti i beni appartenenti all'ASSOCIAZIONE sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 21

Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è valutabile.

Articolo 22

Bilancio

Gli esercizi dell'ASSOCIAZIONE chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed entro i due mesi precedenti la chiusura dell'esercizio per predisporre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'ASSOCIAZIONE nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro

che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dell'ASSOCIAZIONE a spese del richiedente.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto da cui risultino le finalità, le spese sostenute e le entrate ricevute nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Articolo 23 Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'att. 5 comma 4 della Legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 24 Clausola compromissoria

I Soci s'impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le eventuali controversie di qualsiasi natura o genere che dovessero sorgere tra i soci, fra i soci e l'Associazione, loro eredi e aventi causa, sono sottoposte obbligatoriamente al giudizio di un Giurì d'Onore, costituito da tre membri, di cui due scelti da ciascuna delle parti ed un terzo, che n'assume la presidenza, indicato dai primi due entro trenta giorni dalla loro nomina.

In caso una parte non provveda alla nomina del proprio arbitro nel termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione della nomina dell'altro arbitro, la controversia sarà considerata abbandonata dall'inadempiente.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, provvederà a tale nomina il presidente provinciale dell'ente cui l'associazione è affiliata. Al Giurì d'Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione. Il Lodo dovrà essere messo entro novanta giorni dalla costituzione del Giurì, con possibilità, se necessario, di una proroga di trenta.

L'assemblea, se lo reputa necessario o se imposto dalla legge, provvede all'elezione del COLLEGIO DEI PROBIVIRI, organo di giustizia interno, composto da tre membri dell'associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra soci o tra di essi e l'associazione. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere direttivo. Durano in carica quattro anni e partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea.

Articolo 25
Legge applicabile

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del codice civile e le leggi vigenti, ivi comprese le norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o delle Discipline associate e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'associazione è affiliata.

IL PRESENTE STATUTO E' SATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 28 OTTOBRE 2011.

Luca Savardi Danesi, Presidente

